DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE INNANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

Art. 7

Tentativo di conciliazione

Nell'udienza di prima trattazione deve venire esperito il tentativo di conciliazione; a tale scopo puo' anche essere disposto il differimento della trattazione stessa.

Versione in vigore dal 31 marzo 1963, non più in vigore dal 6 ottobre 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie
Estremi	Legge 2 marzo 1963, n. 320
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-controversie-innanzi-alle-sezioni-specializzate/art-7-tentativo-di-conciliazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it